

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 6

RISOLUZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

*d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, CICCANTI, CURTO, DE
CORATO, FERRARA, GRILLOTTI, IZZO, LAURO, MORO, NOCCO,
TAROLLI, VANZO, VIZZINI, ZORZOLI*

approvata il 4 giugno 2002

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’affare assegnato sulle prospettive di riordino degli strumenti
normativi della manovra di bilancio*

Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

«La Commissione programmazione economica, bilancio,

considerate le comunicazioni rese dal Governo, nella seduta del 20 febbraio 2002 delle Commissioni congiunte 5^a (programmazione economica, bilancio) del Senato e V (bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, sull'opportunità di rivedere, anche alla luce delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute, alcune parti della normativa contabile già in vista della sessione relativa alla manovra finanziaria per il triennio 2003-2005;

rilevato che tale processo investe materie tradizionalmente ascritte alla competenza parlamentare;

preso altresì atto della necessità di un approfondimento circa possibili adeguamenti delle norme dei regolamenti parlamentari riguardanti le decisioni di bilancio, in particolare per quanto riguarda la fase di Assemblea, anche con riferimento alle modifiche del titolo V della Costituzione,

considerato in particolare che:

l'entrata in vigore delle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alla revisione del riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo e alla previsione di un nuovo assetto della finanza pubblica, pone l'esigenza di rivedere procedure ed istituti nei quali si articola la decisione di bilancio, allo scopo di verificarne la coerenza rispetto al mutato scenario costituzionale e di dare compiuta attuazione al patto di stabilità interno ed esterno;

tale verifica dovrà essere svolta attraverso un lavoro approfondito che deve avvalersi del concorso del Parlamento, del Governo e degli enti territoriali, ed in particolare delle regioni;

al riguardo, la mancata previsione di un periodo transitorio volto a disciplinare il passaggio dal sistema previgente a quello delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 impone, per quanto attiene alla decisione di bilancio, la sperimentazione di moduli istituzionali che si muovano nella prospettiva della progressiva attuazione del disegno riformatore;

in particolare, viene in rilievo l'esigenza di pervenire ad un assetto strutturato e tendenzialmente stabile delle procedure relative al patto di stabilità interno, da realizzare auspicabilmente con un unico strumento legislativo;

è dunque opportuno impostare il Documento di programmazione economico-finanziaria alla luce del nuovo quadro normativo, costituzionale e legislativo,

considerata la necessità di un progetto di riforma di iniziativa parlamentare volto a:

1. per quanto riguarda il Documento di programmazione economico-finanziaria:

valorizzare la funzione di raccordo svolta dal DPEF rispetto agli impegni annualmente assunti dall'Italia in sede comunitaria mediante il programma di stabilità, anche attraverso l'indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni distinto, possibilmente, per sottosettori (amministrazione centrale, amministrazioni territoriali, enti di previdenza), ciò che consentirebbe di assumere la previsione relativa alle amministrazioni territoriali quale riferimento per la concreta articolazione delle regole del patto di stabilità interno;

strutturare il DPEF su:

- a) una netta distinzione tra andamenti programmatici e tendenziali;
- b) una articolazione degli obiettivi per categorie economiche e funzionali in base alle classificazioni di contabilità nazionale;
- c) una adeguata esplicitazione delle politiche da perseguire;
- d) una puntuale definizione di ciascun provvedimento collegato, con la specificazione della portata e degli effetti economico-finanziari di ciascuno di essi;

2. per quanto riguarda la legge finanziaria:

ricalibrare le funzioni della legge finanziaria – che potrà anche denominarsi legge di stabilità e da confermare come strumento distinto rispetto al bilancio a legislazione vigente – per tener conto:

a) dei vincoli esterni ed interni alla finanza pubblica, alla luce in particolare dell'ordinamento comunitario e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, commi primo e secondo, della Costituzione), nonché della necessità di disporre di norme di coordinamento della finanza pubblica (articoli 117, comma terzo, e 119, comma secondo, della Costituzione), che indichino, in coerenza con le previsioni del DPEF, anche i saldi per i vari livelli e sottosettori della pubblica amministrazione;

b) della necessità di rafforzare il divieto di introdurre con la legge finanziaria o di stabilità norme ordinamentali prive di un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi ovvero interventi di carattere localistico o microsettoriale, avviando per tale via ai profili problematici evidenziatisi al riguardo all'atto dell'applicazione della legge 25 giugno 1999, n. 208;

3. per quanto riguarda le regole della finanza degli enti territoriali:

definire regole certe relative al patto di stabilità interno, disciplinando anche gli aspetti finanziari relativi ai vincoli da assumere da parte

dei vari livelli della pubblica amministrazione, le procedure di concertazione per i vari enti coinvolti e le forme di responsabilità (compresi gli incentivi e i disincentivi) dei vari livelli della pubblica amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati;

riordinare, anche attraverso un'apposita delega legislativa, la materia di cui ai titoli IV e V della legge di contabilità 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al fine di pervenire ad un'omogeneizzazione dei principi e della struttura dei bilanci degli enti pubblici e alla creazione di una rete telematica in materia che permetta di conoscere nel tempo più breve possibile l'andamento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione e di monitorare, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi fissati,

impegna il Governo:

a formulare un progetto di riforma volto a:

1. per quanto riguarda la legge di bilancio:

portare a compimento la riforma del bilancio dello Stato varata con la legge 3 aprile 1997, n. 94, in vista di un miglioramento della trasparenza e della leggibilità dei relativi dati, anche in connessione con la riforma in atto della pubblica amministrazione, ciò in particolare al fine di:

a) affinare i meccanismi di individuazione dei centri di responsabilità e delle unità previsionali di base avviato con la legge n. 94 del 1997, onde renderne pienamente rispondente l'articolazione a livelli di responsabilità dirigenziale effettivi e suscettibili di verifica e di valutazione;

b) assicurare la maggiore completezza informativa e la più efficace leggibilità alle note preliminari che corredano i singoli stati di previsione di cui si compone il disegno di legge di bilancio annuale, al fine di consentire al Parlamento una effettiva valutazione dei programmi di spesa e del relativo stato di attuazione;

c) completare il processo di classificazione del bilancio a fini conoscitivi nel senso di raccorderla ai criteri di contabilità nazionale, da estendere anche alla tesoreria, e far emergere con chiarezza il legame tra singola autorizzazione di spesa e relativa proiezione contabile in bilancio;

2. per quanto riguarda i profili istituzionali:

disciplinare l'attività emendativa dell'Esecutivo relativa ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, prevedendo una procedura più rigorosa per gli emendamenti da presentare a nome del Governo nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti in questione al fine di renderli più coerenti con i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'impostazione della legge finanziaria;

prevedere l'aggiornamento, ove possibile, della relazione tecnica di accompagnamento dei testi comportanti conseguenze finanziarie all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento;

introdurre disposizioni volte a rivedere, semplificare e rendere tempestive le informazioni del Governo al Parlamento sugli andamenti periodici della finanza pubblica, in particolar modo comunicando con cadenza mensile dati coordinati sull'evoluzione del fabbisogno ed ogni tre mesi - eventualmente nell'ambito della Relazione trimestrale di cassa - l'andamento del conto economico della pubblica amministrazione, nonché il quadro di raccordo con il fabbisogno;

prevedere l'introduzione di un'ulteriore proroga del termine di emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di Tesoreria, previsti dall'articolo 6 della legge n. 94 del 1997;

riproporre le norme di delega, già contenute nella legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettere *e*) ed *f*), relative alla ridefinizione del sistema della Tesoreria unica ed alla riorganizzazione dei conti di Tesoreria».

